

STATUTO

della

SOCIETA' LIBERALE-RADICALE TICINESE ZURIGO

I. NORME GENERALI

Art. 1

La Società Liberale-Radicale Ticinese Zurigo ("Società") è stata costituita in questa città il 10 luglio 1904. Essa è un'associazione ai sensi degli artt. 60 segg. del Codice Civile Svizzero. È riconosciuta quale sezione della *Freisinnig-Demokratische Partei ("FDP") der Stadt Zürich*.

Art. 2

La sede della Società è al domicilio del suo Presidente.

Art. 3

La Società ha per scopo di riunire i ticinesi nonché i confederati legati da rapporti personali al Ticino, residenti principalmente nel Canton Zurigo e dintorni, che condividono i principi e le idee liberali. Il programma del Partito Liberale Radicale Svizzero ("Partito") ne determina l'indirizzo e gli obiettivi.

Art. 4

Il presente Statuto disciplina l'organizzazione della Società e ne stabilisce le norme per tutti i Soci.

Art. 5

Le espressioni contenute nel presente Statuto sono per praticità redatte unicamente al maschile. Si riferiscono comunque alle varie persone ed alle funzioni che le stesse rivestono, indipendentemente dal loro sesso.

II. SOCI

Art. 6

Soci possono essere i cittadini di nazionalità svizzera. La loro ammissione avviene per decisione a maggioranza del Comitato. Essi sono tenuti al pagamento della tassa sociale annuale. Il pagamento della tassa sociale va effettuato entro il 31 dicembre dell'anno corrente per l'anno successivo.

Art. 7

L'Assemblea Generale può nominare quali Soci Onorari quei membri che si sono distinti per il loro contributo alla Società, al Partito o per altri meriti. Essi godono degli stessi diritti degli altri Soci senza averne gli oneri.

Art. 8

L'adesione comporta il rispetto dei principi statutari della Società.

Art. 9

Le dimissioni dei Soci devono essere presentate per iscritto al Comitato entro il 31 dicembre dell'anno corrente e sono effettive a partire dall'anno successivo.

Art. 10

I Soci che non rispettano i principi statutari della Società, che con la loro condotta compromettono gli interessi sociali oppure ledono in altro modo la Società sono passibili di esclusione da essa; tale provvedimento deve essere votato dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato.

Art. 11

Simpatizzanti della Società possono essere i cittadini di nazionalità svizzera interessati alle attività della Società. Lo statuto di Simpatizzante della Società è limitato ad un periodo di 6 mesi a decorrere dalla prima attività frequentata. Essi non sono tenuti al pagamento della tassa sociale annuale, fintanto che non diventano formalmente soci secondo l'Art. 6.

III. ORGANI

Art. 12

Gli organi della Società sono:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Comitato;
- c) I Revisori dei conti.

L'Assemblea Generale

Art. 13

L'Assemblea Generale è l'organo supremo della Società ed è costituita da tutti i Soci della Società. È di sua competenza:

- a) modificare lo statuto della Società;
- b) approvare il rapporto del Comitato sull'attività sociale nonché il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) fissare la tassa sociale annuale per l'anno seguente;
- d) eleggere e/o rieleggere, ogni tre anni, il Presidente, gli altri membri del Comitato, due Revisori dei conti e un Revisore supplente;
- e) nominare i Soci Onorari;
- f) deliberare sull'eventuale esclusione di Soci;
- g) decidere su altre trattande non riservate ad altri organi della Società.

Art. 14

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Comitato, con preavviso di almeno dieci giorni ed almeno una volta all'anno, entro la fine del primo semestre.

Art. 15

L'Assemblea Generale straordinaria è convocata ogni qual volta il Comitato lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno il 20% dei Soci.

Art. 16

L'Assemblea Generale è validamente costituita se è presente almeno il 20% dei Soci. Qualora il quorum non venisse raggiunto, l'Assemblea Generale si riunisce trenta minuti dopo. In questo caso essa è valida e abilitata

a deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti. Ogni Assemblea Generale nomina due scrutatori. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Art. 17

L'Assemblea Generale delibera solo sulle trattande all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale occorre la maggioranza dei Soci presenti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto e dello scioglimento della Società, per le quali occorre la maggioranza di due terzi dei Soci presenti. In caso di parità decide il Presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio aperto a meno che l'Assemblea Generale decida per lo scrutinio segreto. Questo deve essere approvato per voto palese da almeno un terzo dei Soci presenti.

Il Comitato

Art. 18

Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro a dieci membri. Esso:

- a) designa tra i suoi membri un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere;
- b) designa i delegati presso gli organi del Partito e le altre cariche che si rendessero necessarie;
- c) esegue le risoluzioni dell'Assemblea Generale e prende i provvedimenti necessari per lo svolgimento di attività conformi allo scopo prefisso.

Art. 19

Le sedute di Comitato sono valide con la presenza fisica, o tramite un mezzo di comunicazione, della maggioranza del Comitato in carica. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti (anche via mezzo di comunicazione). In caso di parità, decide il Presidente.

Art. 20

I membri di Comitato che nel corso di un anno non raggiungono una partecipazione minima del 50% alle sedute sono invitati a rassegnare le dimissioni. Eccezioni possono essere motivi di salute o particolarità di carica.

Art. 21

Il Comitato può disporre annualmente, fuori preventivo, di una somma non superiore al 20% del capitale della Società senza chiedere il consenso all'Assemblea Generale, dandone relazione alla presentazione del bilancio annuale.

Il Presidente

Art. 22

Il Presidente, o il Vicepresidente in sua assenza, rappresenta la Società, presiede il Comitato e l'Assemblea Generale. La firma del Presidente o del Vicepresidente, in unione a quella di un membro di Comitato, impegna la Società verso terzi. In caso di assenza prolungata del Presidente e del Vicepresidente, il Comitato a maggioranza può designare quale sostituto un altro membro di Comitato il quale rimane in carica fino al più tardi all'Assemblea Generale successiva.

Il Cassiere

Art. 23

Il Cassiere riscuote la tassa sociale annuale, provvede alle operazioni di cassa e ne tiene regolare registro. Inoltre allestisce il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Segretario

Art. 24

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea Generale e delle riunioni di Comitato, tiene la corrispondenza e custodisce gli atti sociali.

I Revisori dei conti

Art. 25

I Revisori dei conti controllano il movimento finanziario della Società e presentano annualmente rapporto scritto all'Assemblea Generale.

Altre cariche societarie

Art. 26

La Società ha diritto ad avere propri delegati nelle riunioni della *FDP der Stadt Zürich* e della *FDP des Kantons Zürich*. Il numero di delegati varia in base al numero di soci della Società.

I delegati sono tenuti a partecipare alle riunioni dei rispettivi consessi. Eventuali assenze sono da segnalare al rispettivo sostituto almeno tre giorni prima della riunione. In caso di assenza del delegato e del suo sostituto il Presidente deve essere informato al più presto affinché possa designare un altro sostituto. Ripetute assenze di un delegato possono portare alla sua sostituzione.

IV. MODALITÀ MEDIATICHE

Art. 27

Il Comitato determina le modalità e le strategie mediatiche della Società.

V. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Art. 28

La Società può essere sciolta per i motivi previsti per legge o quando il numero dei suoi Soci è inferiore a dieci per delibera di un'Assemblea Generale straordinaria espressamente convocata a tale scopo. In caso di scioglimento, il patrimonio, l'archivio e qualsiasi altra proprietà della Società vengono affidati in custodia al segretariato della *FDP der Stadt Zürich* con l'incarico di conservarli, per un massimo di dieci anni, e consegnarli ad una società ticinese affine di nuova costituzione e con sede nel canton Zurigo.

VI. MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 29

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere inviate ai Soci al più tardi insieme alla convocazione dell'Assemblea Generale.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Il presente Statuto abroga quello del 5 aprile 1979 ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale del 29 marzo 2017.

Approvato dall'Assemblea Generale il 29 marzo 2017.

SOCIETA' LIBERALE-RADICALE TICINESE ZURIGO

La Presidente:

Daniela Lepori



La Segretaria:

Cristina Rezzonico



